



**Direzione:** POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

**Area:** AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

**N.** del

**Proposta n.** 44429 **del** 26/10/2022

**Oggetto:**

VVAS-2021\_13. Comune di Tivoli. Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al "Piano Comunale di classificazione acustica". Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

**Proponente:**

Estensore STRADELLA MARCO \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento FRANZESE MAURIZIO \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area I. SCARSO \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Direttore Regionale M. MANETTI \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**OGGETTO: VVAS-2021\_13. Comune di Tivoli.** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al “*Piano Comunale di classificazione acustica*”.

**Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.**

Autorità Procedente: **Comune di Tivoli**

## **IL DIRETTORE**

### **DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

**VISTA** la Legge n.241/1990 e s.m.i. “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

**VISTO** il R.R. n.1/2002 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”;

**VISTA** la L.R. n.6/2002 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*”;

**VISTA** la L.R. n.12/2011 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*”;

**VISTA** la L.R. n.16/2011 “*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili*”;

**VISTA** la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all'art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all'Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla “*Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti*”;

**VISTA** la D.G.R. n.203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo con decorrenza dall'1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “*Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”;

**VISTA** la D.G.R. n.270/2018, di “*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1*” all'arch. Manuela Manetti;

**VISTA** la Determinazione GR4100-000018 del 9/9/2021 avente ad oggetto “*Organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi'*” con la quale è stata soppressa l'Area “*Valutazione Ambientale Strategica*” e sono state rimodulate le competenze e la denominazione dell'Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione del Direttore della "Direzione regionale Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica", n.G11269 del 21/9/2021, concernente: "assegnazione del personale non dirigenziale e conferma incarichi di posizioni organizzative alle strutture della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica interessate dalla riorganizzazione di cui alla determinazione GR4100-000018 del 9/9/2021";

**VISTO** l'Atto di Organizzazione n. G11608 del 29/9/2021 della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica con il quale è stato conferito all'Ing. Ilaria Scarso l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica";

**VISTO** che il Comune di Tivoli, in qualità di Autorità Procedente, con nota prot. n.19362/2021 del 19/4/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale al n.350212, ha inviato alla scrivente Area richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per il Piano in oggetto;

**CONSIDERATO** che la competente Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica" ha redatto la Relazione Istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

**RITENUTO** di dover procedere all'emissione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, con l'esclusione del Piano suddetto alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell'istruttoria tecnica sopraccitata e con le raccomandazioni ai sensi dell'art.12 co.3-bis del D.Lgs. n.152/2006 ivi contenute;

## **DETERMINA**

ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006,

**di escludere il Piano** denominato "Piano Comunale di classificazione acustica", del Comune di Tivoli, **dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006**, secondo le risultanze e con le raccomandazioni di cui alla Relazione Istruttoria formulata dall'Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica", da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'*Autorità Procedente*.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**il Direttore**

*arch. Manuela Manetti*



DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PAESISTICA E URBANISTICA

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**OGGETTO:** **VVAS-2021-13. Comune di Tivoli.** Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa al “*Piano Comunale di classificazione acustica*”.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

**PREMESSO** che con nota prot. n. 19362/2021 del 19/04/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 350212 del 19/04/2021, il Comune di Tivoli (di seguito “*Autorità Procedente*”) ha trasmesso alla scrivente Area (di seguito “*Autorità Competente*”) la documentazione per l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per il “*Piano Comunale di classificazione acustica del Comune di Tivoli*” (di seguito “*Piano*”).

**DATO ATTO** che con nota prot. n. GR4117-000042 del 10/08/2021, l’Autorità Competente ha comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito riportati, rendendo disponibile tramite un apposito *link* il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al Piano, in formato digitale:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
  - *Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale;*
- **Regione Lazio** - Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree protette:
  - *Area VIA;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
  - *Area attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;*
  - *Area Tutela del Territorio;*
- **Città Metropolitana di Roma Capitale:**
  - *Dipartimento IV “Servizi di Tutela e valorizzazione dell’Ambiente”;*
  - *Dipartimento VI “Governo del Territorio e della Mobilità”;*
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio** – Roma;
- **ASL Roma 5;**
- **Ministero per la Cultura:**
  - *Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Roma;*
  - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti;*
- **Autorità ATO N.2 - LAZIO CENTRALE;**
- **Acea ATO 2;**



**PRESO ATTO** che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti le seguenti note/pareri:

1. **Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale –Roma**: nota prot. n. 1678/21 del 07/09/2021, acquisita al prot.n. 706774 del 09/09/2021;
2. **ARPA Lazio** - Servizio Tecnico - Area Informazione e reporting Ambientale: nota acquisita al prot.n. 706851 del 09/09/2021;
3. **Città Metropolitana di Roma Capitale** - Dipartimento VI "Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio": nota prot. CMRC-2021-0132299 del 09/09/2021, acquisita al prot. n. 709794 del 10/09/2021;
4. **ASL ROMA 5** - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica: nota prot. 34060 del 16/09/2021, acquisita in pari data al prot. n. 727430;
5. **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale: nota prot. 880851 del 29/10/2021.
6. **Regione Lazio** – Direzione Regionale Ambiente: nota prot.n. 1000300 del 13/10/2022;

**DATO ATTO** che:

- *l'Autorità Competente*, con nota prot. n. 341362 del 06/04/2022, ha chiesto riscontro dei pareri pervenuti a tale data da parte dei Soggetti Competenti In materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs.n.152/2006 e, contestualmente, ha richiesto eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria;
- *l'Autorità Procedente* ha fornito riscontro alla nota di cui sopra con nota prot. n. 0615651 del 22/06/2022, confermando i pareri pervenuti e l'accoglimento delle condizioni eventualmente impartite nei suddetti pareri, da attuare con le modalità ivi specificate;
- *l'Autorità Competente* con nota prot.n. 918655 del 23/9/2022 ha invitato la Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III e la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente a fornire il proprio contributo in quanto, per mero errore, precedentemente non inseriti nell'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.

**DATO ATTO** che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'*Autorità Procedente* sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

*La finalità della Classificazione Acustica del territorio è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, in relazione alla loro destinazione d'uso.*

*In particolare stabilisce, per le aree attualmente edificate, i limiti da rispettare al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico e contribuisce ad una corretta pianificazione delle aree di nuova edificazione, evitando così l'insorgenza di nuove criticità acustiche.*

*In sostanza la Classificazione Acustica provvede alla individuazione di zone omogenee del territorio comunale e all'assegnazione a tali zone della relativa classe acustica.*

*Per ogni classe acustica sono previsti, dalla normativa (D.P.C.M. 14/11/1997 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"), dei valori limite da rispettare in termini di emissione sonora e di immissione sonora (assoluti e differenziali) e dei valori di attenzione e di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno (6:00-22:00) e notturno (22:00-6:00).*

*La normativa prevede sei classi acustiche in relazione alla destinazione d'uso della relativa zona omogenea di seguito riportate:*

- *classe acustica I: aree particolarmente protette, ossia aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, quindi i parchi e giardini pubblici, le aree scolastiche, ospedaliere e case di riposo.*



- *classe acustica II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ossia aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.*
- *classe acustica III: aree di tipo misto, ossia aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.*
- *classe acustica V: aree ad intensa attività umana, ossia aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.*
- *classe acustica V: aree prevalentemente industriali, ossia aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;*
- *classe acustica VI: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.*

*La classificazione acustica è fatta allo scopo di ottenere, all'interno delle zone acustiche in cui il territorio comunale è stato suddiviso, il non superamento di valori di qualità acustica prefissati. Secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2001, la classificazione acustica viene prodotta tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, suddividendo il territorio comunale nelle zone previste dal precitato DPCM 14/11/1997.*

*Per prima cosa detta metodologia prevede una fase conoscitiva preliminare del territorio basata sulla conoscenza dell'unità territoriale elementare (per uso e e/o sezione di censimento) e sviluppata su base cartografica, sui dati del PRGC, dell'anagrafe, delle banche dati comunali e sulla conoscenza diretta del territorio.*

*Questa fase conoscitiva consente la successiva aggregazione di porzioni di territorio omogenee, denominate Unità territoriali omogenee (UT); tale approccio è fondamentale per superare fenomeni di eccessiva frammentazione del territorio.*

*Il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività a livello comunale interviene sui piani urbanistici di gestione del territorio e ne è intrinsecamente collegato. Ad esempio, una variazione del Piano Regolatore comporta un'obbligatoria valutazione e, se del caso una variazione, del piano di classificazione acustica. Pertanto il PCCA funge da punto di riferimento per la tutela dell'inquinamento da rumore su scala urbana ed influenza direttamente altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.*

*La classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto si è basata sulla classificazione stradale del Piano Urbano del Traffico; la classificazione delle aree prospicienti le strade è stata quindi incrociata con la classificazione delle UT, ottenendo la classificazione acustica del territorio comunale sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto. Sono inoltre state individuate le fasce di pertinenza delle infrastrutture sia attuali che future, consentendo la sovrapposizione al precedente livello e l'efficace applicazione delle specifiche norme di riferimento.*

*Oltre alla cartografia, costituisce parte integrante della Classificazione il Regolamento acustico comunale (contenente, fra l'altro, la disciplina delle attività rumorose).*

*La classificazione acustica assegna ad ogni porzione di territorio una classe acustica idonea a garantire il rispetto dei limiti ritenuti compatibili con la destinazione d'uso in perfetta coerenza con il Piano Regolatore; pertanto risulta soddisfatta l'analisi di coerenza esterna, finalizzata a verificare il grado di coerenza tra il PCCA e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento a gli obiettivi e le previsioni del PCCA e del PRGC vigente.*

#### **Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal piano.**

*Si precisa che gli impatti previsti dal Piano sono orientati alla tutela dell'ambiente, così come previsto dalla legislazione nazionale e regionale già citata. La filosofia e le indicazioni ricevute, sia dal Comune sia dall'ente*



*controllore, sono state tutte orientate alla protezione ambientale e della salute. Tutti i contenuti del piano sono, quindi, reversibili e modificabili al fine di ottenere in futuro la migliore tutela ambientale.*

*Per la natura intrinseca di questo piano e la legislazione in materia lo stesso non comporta impatti transfrontalieri.*

*La legislazione impone la non sovrapposizione di fasce di decadimento sulle classi assegnate alle unità territoriali, pertanto ciò comporta un'assenza di cumulo di impatti sulla stessa unità territoriale presa come nucleo fondamentale e fondante della progettazione acustico-urbanistica.*

*La pianificazione acustica non prevede la progettazione o l'inserimento di opere nell'ambiente ... e ... non ha nessuna interazione per quanto concerne la produzione di rifiuti, parimenti non ha alcuna interferenza con il traffico veicolare, non determinando alcuna variazione rispetto allo stato attuale, in particolar modo nelle aree Natura 2000.*

*Il PCCA, in sintesi, non comporta alcuna alterazione dell'ambiente naturale della rete Natura 2000 in quanto non produce:*

- alterazione del suolo
- Interferenza con le aree boschive
- Aumento delle emissioni di rumore nell'area SIC
- Disturbo nei confronti della fauna

*Nel tessuto urbano non vigono superamenti di livelli di qualità ambientale causati dal Piano, anzi, Il Piano stesso fa emergere alcune criticità presenti allo stato attuale e che dovranno essere sanate non appena saranno emanate dalla Regione le linee guida per il risanamento acustico comunale.*

*Non si prevede che le strategie di pianificazione acustica adottate possano avere alcun effetto sulla flora e sulla vegetazione in genere.*

*Non si prevede che le strategie di pianificazione acustica adottate possano avere alcun effetto sugli ecosistemi in genere.*

*Non si prevede nessun possibile impatto od interferenza ... sugli habitat di interesse comunitario.*

*Il piano preserva il clima acustico attuale, tutelando in particolar modo le aree Natura 2000, pertanto la non applicazione della pianificazione potrebbe, nel tempo, comportare un decadimento della qualità acustica delle zone in esame.*

*La pianificazione acustica proposta ha un'incidenza positiva sulla rete Natura 2000 e sulle zone protette, sulle relazioni ecologiche e sulle diverse componenti biologiche; infatti le aree interessate da siti protetti sono state inserite, per quanto possibile, in classe I, ossia la classe di maggior tutela dal punto di vista acustico.*

*Nello specifico viene evidenziato nella tabella seguente come tutta la zona del Parco Regionale sia stata inserita nella massima zona di protezione acustica (Classe I) e che le zone limitrofe siano della classe attigua (1), considerabile come zona cuscinetto di protezione alle stesse. Per quanto riguarda la zona SIC, questa non risulta essere ben isolata come la zona di Parco Regionale. Infatti tale area è distribuita su più punti della città con zone di utilizzo molto diverse. Vi è quindi la compresenza di molte classi come indicato nella tabella seguente.*

<b>Parco Regionale / Zona SIC</b>	<b>classificazione</b>	<b>Classificazioni limitrofe</b>
Riserva naturale regionale Monte Catillo	I	II
SIC IT6030033 - "Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)"	VI (37.1 %)-V (4.9%)-IV (10.9%)-III (15.7%)-II (31.4%)	VI-V-IV-III-II





*La zona SIC risulta per più del 55% dell'area in zone tutelanti, mentre la restante percentuale si attesta su classi più rumorose. Si osserva comunque che negli obblighi contrattuali relativi alle misure di conservazione del SIC relativi alla zona non vi è riferimento all'azione di riduzione del rumore e che nei pericoli, pressioni o minacce elencanti non si ritrova quello dovuto all'inquinamento acustico. Per questo motivo si ritiene che la zona SIC non subisca un danno da parte del piano, ma che anzi la maggior parte del suo territorio venga tutelata dallo stesso.*

*Non essendo previsti impatti negativi non si prevedono misure di compensazione.*

*L'indicatore di impatto sui residenti evidenzia che il 70,8% della popolazione ricade nell'ambito di zone acustiche tranquille, mentre la restante parte è insediata in zone più rumorose (IV, V), comunque compatibili con la residenza (esiste una percentuale pari allo 0.01% di residenti nelle aree di classe V).*

*L'indicatore di impatto sul territorio evidenzia che il 98,6% del territorio ricade nell'ambito di zone acustiche tranquille, mentre la restante parte è insediata in zone più rumorose ((V, V), comunque compatibili con la protezione dell'ambiente.*

*Al fine di garantire l'omogeneità delle zone acustiche a confine del territorio comunale con il Piano Comunale di Classificazione Acustica dei comuni contigui, è stato richiesto ai comuni contermini di poter visionare il rispettivo piano di classificazione acustica. Non sono state riscontrate incongruità con i PCA dei comuni limitrofi.*

*Ove in sede di monitoraggio acustico del territorio comunale emergessero discordanze, sarà necessario prevedere azioni correttive, ossia Piani di Risanamento Acustico, per risolvere le eventuali situazioni problematiche.*

*Per prevenire l'inquinamento acustico dovuto ad attività di intrattenimento è in fase di studio presso l'amministrazione Comunale un apposito regolamento acustico con specifici paragrafi che disciplinano le attività sia negli orari che nelle possibili emissioni nel rispetto dei limiti delle classi di riferimento identificate dal piano.*

*il Rapporto Preliminare riporta che ... "in considerazione:*

- della natura e delle modalità costitutive del PCCA;*
- del fine per il quale è proposto il Piano, ossia illustrazione della realtà acustica presente nel Comune per prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate,*
- degli effetti potenziali attesi dalla attuazione del PCCA, ossia fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale,*
- dalla possibilità di attuare Piano di Risanamento per riportare la realtà acustica territoriale alla pianificazione prevista dal PCCA,*

*si ritiene che il Piano Comunale di Classificazione Acustica sia uno strumento di pianificazione la cui attuazione non comporta di fatto conseguenze future sull'ambiente in quanto l'adozione di tale piano diventa strumento attivo nei confronti della salvaguardia di situazioni esistenti.*

*La rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente è palesata dal soddisfacimento delle richieste contenute nella legislazione nazionale (legge quadro 447/95) e regionale (L.R. 18/2001); tale strumento urbanistico, una volta approvato, andrà infatti ad inserirsi nell'ambito della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'inquinamento acustico.*

*La Legge Quadro stabilisce per l'ambiente esterno limiti assoluti, i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio.*

*Per gli ambienti abitativi sono stabiliti limiti differenziali: la differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello del rumore residuo non deve essere superiore a 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.*

*Il rumore ambientale è definito come il rumore rilevabile in presenza della sorgente disturbante, il rumore residuo quello rilevabile in assenza di tale sorgente.*





La Legge prevede che i limiti assoluti (validi per l'ambiente esterno) e i limiti differenziali (validi per gli ambienti abitativi) siano rispettati contemporaneamente.

La Legge 447/95 contiene alcune definizioni (art.2, comma 1), presentate nel seguito, che integrano quelle già date dal DPCM 01/03/91 e che, come tali, costituiscono un elemento di novità:

- **Sorgenti sonore fisse:** "Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore". Sono comprese nella definizione anche le "infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole", nonché "i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative".
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse; **Valori limite di emissione:** "Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa";
- **Valori limite di immissione:** "Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori". I valori limiti di immissione sono distinti in:
  - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- **Valori di attenzione:** "il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabile, laddove ricorrono i presupposti, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività";
- **Valori di qualità:** "Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge"
- **Valore limite di immissione specifico:** "valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore".

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di cui sopra:

tab. 1 - Valori limite di emissione;  $Leq$  in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65



tab. 2 - Valori limite assoluti di immissione e valori di attenzione;  $Leq$  in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

tab. 3 - Valori limite assoluti di immissione e valori di attenzione, in caso di disturbo limitato a meno di un'ora nell'intero periodo di riferimento;  $Leq$  in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	60	45
II – aree prevalentemente residenziali	65	50
III – aree di tipo misto	70	55
IV – aree di intensa attività umana	75	60
V – aree prevalentemente industriali	80	65
VI – aree esclusivamente industriali	80	75

tab. 4 - Valori di qualità;  $Leq$  in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

**TENUTO CONTO** dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale –Roma:**

Comunica di non avere osservazioni, richiamando, al contempo, la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal Piano nell'eventualità che si proceda alla realizzazione di nuove opere o impianti. ACEA ATO2, infatti, non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo regolarmente funzionante.

Con riferimento all'art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs.152/2006, e dell'art. 25 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. 42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell'Ente competente e/o previsto dal Programma in oggetto, si



*rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull'ambiente.*

*Infine, qualora per l'intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A. di opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la "Verifica funzionale ai fini gestionali" da parte del soggetto realizzatore dell'opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall'art. 157 del D.lgs. 152/06.*

• **ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio:**

L'Agenzia Regionale, con riferimento alle componenti Ambientali, esprime *parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS del Piano Comunale di Classificazione Acustica in esame*, in quanto il Piano:

- *non prevede la progettazione o l'inserimento di opere nell'ambiente;*
- *non prevede alcuna alterazione del suolo;*
- *non prevede interazione con la produzione di rifiuti né alcuna interferenza con il traffico veicolare;*
- *non determina inoltre alcuna variazione rispetto allo stato attuale dei livelli di rumore;*
- *ha un'incidenza positiva sulle aree interessate in quanto sono state inserite per quanto possibile nella classe I ossia nella classe di maggior tutela dal punto di vista acustico.*

• **Città Metropolitana di Roma Capitale:**

Il Dipartimento VI "Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio" di Roma Capitale osserva:

*Gli elaborati grafici suddividono il territorio in Unità Territoriali (UT) con relativi calcoli parametrici e propongono una zonizzazione acustica preliminare, nella quale, oltre all'individuazione delle aree a diversa classificazione acustica, sono delimitati i centri abitati, individuati i "ricettori sensibili", le infrastrutture ferroviarie e viarie con le relative fasce di pertinenza acustica e, inoltre, le "Aree per le manifestazioni temporanee, ovvero mobile, ovvero all'aperto".*

*Il Rapporto Preliminare precisa che "la pianificazione acustica non prevede la progettazione o l'inserimento di opere nell'ambiente".*

*Riguardo alla valutazione condotta sull'intervento in relazione al P.T.P.G., approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, le Norme Tecniche, all'art. 22, "Direttive per la difesa dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e per il risparmio energetico", e precisamente al comma 3 precisano che:*

*Per il contenimento e la mitigazione degli effetti dell'inquinamento acustico in attuazione della L. n. 447/95 ed alla L.R. n. 18/01, i Comuni provvedono alla classificazione acustica del territorio comunale ed a predisporre le conseguenti azioni volte al risanamento acustico. ... Sono di competenza comunale le azioni volte al risanamento acustico del territorio comunale, alla classificazione acustica dello stesso e la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.*

*(...) per quanto attiene ai soli aspetti di compatibilità al PTPG, il Piano proposto risulta coerente con le direttive e le prescrizioni del PTPG stesso, tuttavia, ferma restando la competenza dell'Ente regionale in ordine alla valutazione ex art.12 del D.Lgs.152/06, si rilevano ulteriori elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e comunque nel prosieguo dell'iter di approvazione del Piano:*

- *(...) l'Autorità competente potrà valutare la coerenza delle scelte di classificazione acustica non solo con le previsioni del vigente PRG ma anche con il quadro aggiornato delle varianti urbanistiche approvate e le linee d'indirizzo del DPI del Comune di Tivoli, adottato con DCC n. 22 del 10.04.2019, allo stato attuale sottoposto a VAS art. 13 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. presso l'Area Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio.*
- *si rimanda alle valutazioni del competente Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: acqua - Rifiuti -Energia -Aree Protette", Servizio 2 "Tutela Risorse Idriche, Aria ed Energia" per quanto attiene alla verifica della "(...) rispondenza dei piani comunali di zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici comunali; coordinamento dei piani di risanamento acustici comunali e predisposizione piano provinciale; coordinamento attività di risanamento acustico su scala provinciale (L.447/95 -L.R.18/2001 -L.R. 14/99 art.109).*



- **ASL Roma 5** - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

Esprime parere favorevole in quanto il Piano *non comporta alcuna alterazione dell'ambiente, in quanto non prevede la progettazione o l'inserimento di opere nell'ambiente, non prevede alcuna alterazione del suolo, non prevede interazione con la produzione di rifiuti né alcuna interferenza con il traffico veicolare, non determina inoltre alcuna variazione rispetto allo stato attuale dei livelli di rumore, ha un'incidenza positiva sulle aree interessate in quanto sono state inserite per quanto possibile nella classe I ossia nella classe di maggior tutela dal punto di vista acustico.*

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale:

Ravvisa in generale l'ammissibilità degli interventi previsti dal PCCA, i quali, come indicato nel Rapporto Preliminare, non comportano impatti sulle aree soggette a vincolo, ed esprime le seguenti considerazioni, sulla base dei contenuti del Rapporto Preliminare:

#### *Inquadramento paesaggistico*

*Il territorio di competenza del Comune di Tivoli risulta interessato da vincoli paesaggistici e ambientali di cui all'art. 134 comma 1 lettere:*

*a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141 (vincoli dichiarativi),*

*b) le aree di cui all' art. 142 (vincoli ricognitivi);*

*c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (beni tipizzati) del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii.*

*In particolare, si evidenzia la presenza dei seguenti Decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/1939:*

*D.M. 22.05.1955 –Zona Paesaggistica di Villa D'Este e Villa Adriana (Ministero della Pubblica Istruzione);*

*D.M. 20.09.1956 –Zona Paesaggistica di Villa Gregoriana (Ministero della Pubblica Istruzione);*

*D.M. 20.09.1969 –Zona Paesaggistica località Monte Ripoli (Ministero della Pubblica Istruzione);*

*D.M. 22.05.1985 –Zona Paesaggistica località Monti Lucretili (Ministero dei Beni Culturali e Ambientali).*

*Il PTPR, approvato con DCR n.5/2021, conferma la presenza dei vincoli di cui ai citati DM, secondo la disciplina di cui all'art.8 della NTA di PTPR.*

*Per l'intera estensione del Piano in corrispondenza dei vincoli dichiarativi, si applica la disciplina d'uso dei paesaggi di cui agli artt. da 22 a 33 delle NTA del PTPR approvato.*

*In corrispondenza dei citati vincoli di natura dichiarativa e ricognitiva e dei beni tipizzati, si ravvisa in generale l'ammissibilità degli interventi previsti dal PCCA, i quali, come indicato nel Rapporto Preliminare, non comportano impatti sulle aree soggette a vincolo. Si rileva inoltre la particolare attenzione posta sulle aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico di villa D'Este, villa Adriana e villa Gregoriana e per quelle ricomprese all'interno della riserva regionale di Monte Catillo, per le quali è stata individuata la classificazione acustica di tipo 1 coincidente con quella di maggiore tutela.*

*Tutto ciò premesso, in considerazione della preliminare conformità della proposta alla disciplina d'uso e di tutela paesaggistica e fatta salva ogni limitazione derivante dalle stesse, si ritiene che il Piano Comunale di Classificazione Acustica non determini impatti significativi dal punto di vista paesistico/ambientale e pertanto non emergono criticità tali da rinviare ad ulteriori approfondimenti in riferimento agli elementi di competenza.*

- **Regione Lazio** – Direzione Regionale Ambiente:

La Direzione Regionale evidenzia che *la classificazione acustica proposta è coerente con i criteri attribuiti alle Classi da I a VI, di cui alla L.R. 18/2001, e che vengono correttamente attribuite nella Classe I, di*



*maggior tutela dal punto di vista acustico, le aree naturali "Riserva Naturale Monte Catillo" e la ZSC IT6030033 "Travertini Acque albule".*

*(...) la strategia di pianificazione acustica adottate dall'Amministrazione comunale non possano avere impatti sugli habitat e le specie, principalmente vegetali, del Sito Natura 2000 sopra citato, né sulle componenti biotiche tutelate dalla Riserva di Monte Catillo;*

*(...) la non applicazione della pianificazione acustica in argomento, possa nel tempo, comportare un decadimento della qualità ambientale delle aree sensibili rappresentate dalla Riserva e dalla ZSC citate;*

*Pertanto, la stessa Direzione comunica che per quanto di competenza della scrivente Direzione, la Variante in oggetto può essere esclusa dalla Valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006.*

#### **CONSIDERATO che:**

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- l'Autorità Procedente non ha fornito ulteriori considerazioni rispetto ai pareri pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, confermando *l'accoglimento delle condizioni eventualmente impartite nei suddetti pareri, da attuare con le modalità ivi specificate;*
- nel territorio comunale di Tivoli sono presenti la "Riserva Naturale Monte Catillo" ed il sito "Travertini Acque Albule" rientrante nella Rete Natura 2000;
- il PTPR individua sul territorio comunale vincoli paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 134 comma 1 lettere a), b) e c). Inoltre, sono presenti Decreti Ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/1939;
- nel Rapporto Preliminare viene indicato che la finalità della Classificazione Acustica del territorio è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, in relazione alla loro destinazione d'uso;
- nella Relazione Generale del Piano viene indicato che l'obiettivo della classificazione acustica non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto quello di verificare se esistono aree critiche per quanto riguarda l'inquinamento acustico e di procedere eventualmente ad un loro graduale risanamento, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica;
- i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Comune di Tivoli con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/04/2019 ha adottato il Documento Preliminare di Indirizzo per il Nuovo PUCG e, successivamente, ha avviato la procedura di VAS ex. art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per lo stesso PUCG presso la scrivente Area;
- allo stato risulta conclusa la fase di consultazione con il documento di *scoping* prot.n.711617 del 10/08/2020;
- con il sopra citato documento di *scoping* l'Autorità Competente ha evidenziato tutte le criticità emerse in fase di consultazione in merito al DPI del PUCG presentato dal comune di Tivoli, formulando indicazioni ed osservazioni per la redazione del Rapporto Ambientale e, quindi, per una definizione completa e sostenibile dello stesso PUCG;
- ad oggi il Comune di Tivoli non ha provveduto alla redazione del Rapporto Ambientale sul PUCG con il recepimento di tutte le osservazioni formulate dall'Autorità Competente e dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e, pertanto, non è possibile effettuare una analisi di coerenza del Piano di zonizzazione acustica oggetto di procedura con lo stesso PUCG.





**VALUTATO che:**

- il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Tivoli persegue l'obiettivo del miglioramento acustico del territorio comunale stabilendo i limiti da rispettare in base alle destinazioni d'uso delle zone, al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico e contribuire ad una corretta pianificazione delle aree di nuova edificazione, evitando così l'insorgenza di nuove criticità acustiche;
- il Piano provvede alla individuazione di zone omogenee del territorio comunale e all'assegnazione a tali zone della relativa classe acustica;
- il Piano non prevede la progettazione o l'inserimento di nuove opere nell'ambiente e non ha nessuna interazione per quanto concerne la produzione di rifiuti;
- per quanto riguarda le aree tutelate di cui al PTPR, la Competente Area Urbanistica Regionale non ha ravvisato impatti significativi derivanti dall'attuazione del Piano, sottolineando la "*particolare attenzione posta sulle aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico di villa D'Este, villa Adriana e villa Gregoriana e per quelle ricomprese all'interno della riserva regionale di Monte Catillo, per le quali è stata individuata la classificazione acustica di tipo 1 coincidente con quella di maggiore tutela*";
- la classificazione acustica prevista per l'area naturale protetta e per il sito Rete Natura 2000, di massima tutela, risulta coerente con gli obiettivi di tutela delle stesse;
- il Piano risulta coerente con le direttive e prescrizioni del PTPG, così come evidenziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- la classificazione acustica è stata effettuata in base al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Tivoli;

**RITENUTO tuttavia pertanto di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, quanto segue:**

1. siano adottate tutte le misure ed indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale;
2. in sede di definizione del redigendo PUCG dovrà essere garantito il coordinamento e la coerenza tra tale strumento urbanistico ed il Piano di Zonizzazione Acustica;
3. laddove in sede di monitoraggio acustico del territorio comunale si verificasse l'insorgenza di aree di criticità acustica, si dovrà procedere ad un loro graduale risanamento, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica, attraverso il previsto Piano di risanamento acustico.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.**

**l'Istruttore**

*Marco Stradella*  
(firmato digitalmente)

**il Responsabile del Procedimento**

*ing. Maurizio Franzese*  
(firmato digitalmente)

**il Dirigente**

*ing. Ilaria Scarso*  
(firmato digitalmente)